



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell’ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 13 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2016 e alla legge regionale n. 19 del 2006”.

Testo ddl

Titolo I

Norme comuni

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Nelle more dell’approvazione di norme organiche di riforma, la presente legge disciplina, secondo principi comuni di semplificazione e razionalizzazione, l’ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale elencati nel comma 2 e di seguito denominati “enti”, al fine di:

- a) razionalizzare e semplificare i modelli di amministrazione e le procedure di nomina;
- b) distinguere le funzioni di direzione politica, con poteri di indirizzo e di controllo, dalle funzioni di carattere gestionale proprie degli organi di direzione amministrativa e dalle funzioni di carattere tecnico-scientifico, attribuendo queste ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente qualificati;
- c) definire una disciplina uniforme in materia di requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e compensi degli amministratori degli enti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge reca norme di modifica dell’ordinamento dei seguenti enti:

- a) Agenzia regionale per l’edilizia abitativa (AREA);
- b) Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.p.A;
- c) Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS);
- d) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
- e) Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna);
- f) Agenzia regionale sarda per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- g) Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- h) Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL);
- i) Ente acque della Sardegna (ENAS);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- j) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- k) Sardegna IT s.r.l.

Art. 2

Disposizioni sulle società ed aziende partecipate

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove la convocazione dell'assemblea straordinaria delle società di capitali partecipate dalla Regione per l'adeguamento statutario della composizione degli organi di amministrazione.
2. Nei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale emana una direttiva con la quale impegna gli enti strumentali della Regione a procedere all'adeguamento statutario della composizione degli organi di amministrazione di eventuali società e aziende da essi controllate o partecipate ai principi organizzativi stabiliti dalla presente legge.

Art. 3

Competenze e procedure di nomina

1. Gli amministratori degli enti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente.
2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti dal Presidente della Regione ai titolari del potere di designazione o di proposta entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.
3. Trovano applicazione le norme sui poteri sostitutivi previste dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), compreso quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

Art. 4

Amministratori

1. I presidenti degli enti, agenzie, istituti e aziende devono essere scelti fra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Gli altri componenti dei consigli di amministrazione degli enti, se le norme dettate per ciascun ente dalla presente legge non prevedano ulteriori o diversi requisiti, sono scelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono d'ufficio dalla carica, coloro che si trovano in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

4. Non possono essere nominati amministratori di un ente, istituto, agenzia o azienda i dipendenti del medesimo ente.

5. L'incarico di amministratore è incompatibile:

- a) con la carica di sindaco e assessore comunale di comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, presidente e componente della giunta delle unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti, presidente della provincia e assessore provinciale, sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo;
- b) con la qualità di componente di un organo o ufficio tenuto ad esprimere pareri o ad esercitare controlli su atti dell'ente per il quale si procede alla nomina;
- c) con l'ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni amministrative, contabili e speciali, di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura di Stato;
- d) con l'appartenenza alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- e) con la posizione di dipendente, anche a tempo determinato, dell'amministrazione regionale o degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;
- f) con l'appartenenza all'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione o di un Assessore regionale;
- g) con l'incarico di amministratore in altro ente tra quelli elencati all'articolo 1, comma 2;
- h) con la posizione di dipendente dello Stato in qualifica dirigenziale.

6. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

7. Agli amministratori è riconosciuto un compenso nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, a tal fine gli enti, agenzie, istituti e aziende di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge sono ripartiti in due gruppi secondo l'allegata tabella A.

**TITOLO II
Norme sui singoli enti**

Capo I

Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA). Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2016, n. 22



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 5

Organi dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22.

1. L'articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi di AREA:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il comitato regionale per l'edilizia sociale (CRES);
 - d) il collegio sindacale.”.

Art. 6

Consiglio di amministrazione. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22

1. L'articolo 9 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione di AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).
2. Il consiglio di amministrazione:
 - a) adotta la proposta di statuto e le sue modificazioni, da trasmettere alla Giunta regionale per la preventiva approvazione;
 - b) approva i regolamenti;
 - c) approva, sentite le organizzazioni sindacali e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli inquilini e degli assegnatari, la carta dei servizi;
 - d) delibera la dotazione organica del personale, ivi compresa quella da assegnare ai distretti;
 - e) approva i bilanci;
 - f) approva i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi;
 - g) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità;
 - h) delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione di AREA a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo statuto;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- i) propone la nomina e la revoca del direttore generale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni;
 - j) trasmette alla Giunta regionale le proposte e osservazioni dell'Azienda relative al DoPIES e ai piani annuali e pluriennali di attività predisposte dal CRES, e la relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, indicando i risultati conseguiti;
 - k) emana gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi e svolge ogni funzione non attribuita ad altri organi, esclusi in ogni caso gli atti di gestione da riservare ai dirigenti.
3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

Art. 7

Presidente. Inserimento dell'articolo 9-bis della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016, è aggiunto il seguente:

“Art. 9-bis
Presidente

1. Il Presidente di AREA:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) presiede il CRES;
- d) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- f) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.”.

2. Nell'articolo 11 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, ovunque ricorrano le parole “amministratore unico” sono sostituite dalla parola “Presidente”.

Capo II

Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.p.A

Art. 8

Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.p.A

1. L'Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti di cui tre designati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Capo III

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna
(FoReSTAS). Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8

Art. 9

Organi dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8

1. L'articolo 41 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), è sostituito dal seguente:

“Art. 41

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale;
- d) il comitato territoriale.”.

Art. 10

Consiglio di amministrazione. Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8

1. L'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 42

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali nel cui territorio insistano terreni di proprietà dell'agenzia, eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) approva i bilanci;
- b) adotta la proposta di statuto dell'Agenzia da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;
- c) approva i regolamenti;
- d) propone alla Giunta regionale la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
- e) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
- f) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
- g) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- h) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
 - i) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - j) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario;
 - k) adotta gli atti di costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione a esse;
 - l) adotta gli atti di acquisizione e restituzione dei terreni e degli altri beni immobili.
3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

Art. 11

Presidente. Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8

1. L'articolo 43 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 43

Presidente

1. Il Presidente dell'Agenzia:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.”.

Capo IV

Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna),
Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA
Sardegna), Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo
rurale (LAORE Sardegna). Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

Art. 12

Organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 8 agosto
2006, n. 13



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. L'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Organi dell’Agenzia AGRIS Sardegna

1. Sono organi dell’Agenzia AGRIS Sardegna:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale;
- d) il comitato scientifico.”

Art. 13

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia AGRIS Sardegna. Inserimento dell’articolo 10-bis della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, è aggiunto il seguente:

“Art. 10-bis

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia AGRIS Sardegna

1. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia AGRIS Sardegna è composto da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta i bilanci;
- b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell’Agenzia;
- c) propone alla Giunta regionale la nomina e la revoca del direttore generale dell’Agenzia;
- d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
- e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
- f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell’adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;

2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 14

Presidente dell'Agenzia AGRIS Sardegna. Inserimento dell'articolo 10-ter della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, è aggiunto il seguente:

Art. 10-ter

Presidente dell'Agenzia AGRIS Sardegna.

1. Il presidente dell'Agenzia AGRIS Sardegna:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.”

Art. 15

Organi dell'Agenzia LAORE Sardegna. Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

1. L'articolo 17 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Organi dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia LAORE Sardegna:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale;
- d) il comitato tecnico-scientifico.”

Art. 16

Consiglio di amministrazione dell'Agenzia LAORE Sardegna. Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2006, è sostituito dai seguenti:

“Art. 18

Consiglio di amministrazione dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia LAORE Sardegna è formato da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di Presidente.
2. Il consiglio di amministrazione:
 - a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
 - c) propone alla Giunta regionale la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
 - d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
 - e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
 - f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
 - g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
 - h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;
2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

Art. 17

Presidente dell'Agenzia LAORE Sardegna. Inserimento dell'articolo 18-bis della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis

Presidente dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. Il Presidente dell'Agenzia LAORE Sardegna:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

Art. 18

Comitato tecnico-scientifico. Inserimento dell'articolo 18-ter della legge regionale 8 agosto 2006, n.

13

1. Dopo l'articolo 18-bis della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

“Art. 18-ter

Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico è l'organo di coordinamento dell'attività dell'Agenzia e sviluppa i programmi pluriennali e annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; esso è composto da:
 - a) il direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna, che lo presiede;
 - b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
 - c) due membri scelti fra i responsabili dei dipartimenti per le produzioni vegetali e zootecniche, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
 - d) un rappresentante designato dall'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
 - e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia LAORE Sardegna.
2. I componenti del comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Lo statuto dell'Agenzia disciplina il funzionamento del comitato.”.

Art. 19

Organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

1. L'articolo 23 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

Organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il collegio sindacale.”.

Art. 20

Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ARGEA Sardegna. Inserimento dell'articolo 23 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, è aggiunto il seguente:

“Art. 23-bis

Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ARGEA Sardegna è formato da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.
2. Il consiglio di amministrazione:
 - a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
 - b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
 - c) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
 - e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
 - f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
 - g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
 - h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

Art. 21

Presidente dell'Agenzia ARGEA Sardegna. Inserimento dell'articolo 23-ter della legge regionale n. 13 del 2006

1. Dopo l'articolo 23-bis della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, è aggiunto il seguente:

“Art. 23-ter

Presidente dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. Il presidente dell'Agenzia ARGEA Sardegna:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.”

Art. 22

Direttori generali delle Agenzie. Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006

1. L'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, è sostituito dal seguente:

“Art. 30

Direttori generali delle agenzie



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza, che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dagli albi professionali riconosciuti dalla legge, non rinvenibile .
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa ed è rinnovabile una sola volta.
4. Ai direttori generali delle agenzie sono attribuite le medesime funzioni e competenze dei direttori generali dell'amministrazione regionale ed è loro attribuito lo stesso trattamento economico.
5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.”.

Capo V

Agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (ASPAL Sardegna). Modifiche alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9

Art. 23

Organi dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9

1. L'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il collegio sindacale.”.

Art. 24

Consiglio di amministrazione. Inserimento dell'articolo 13-bis della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, è aggiunto il seguente:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“Art. 13-bis

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ASPAL Sardegna è formato da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.
2. Il consiglio di amministrazione:
 - a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
 - b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell’Agenzia;
 - c) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell’Agenzia;
 - d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
 - e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
 - f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell’adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
 - g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
 - h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;
3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.”.

Art. 25

Presidente. Inserimento dell’articolo 13-ter della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9

1. Dopo l’articolo 13-bis della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, è aggiunto il seguente:

“Art. 13-ter

Presidente

1. Il presidente dell’Agenzia:
 - a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;
 - b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
 - c) sovrintende al buon funzionamento dell’Agenzia e assicura l’attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
 - d) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni;
 - e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
 - f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 26

Direttore generale. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9

1. L'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dagli albi professionali riconosciuti dalla legge ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.
4. Ai direttori generali delle Agenzie sono attribuite le medesime funzioni e competenze dei direttori generali dell'Amministrazione regionale ed è loro attribuito lo stesso trattamento economico.
5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.”.

Capo VI

Ente acque della Sardegna (ENAS). Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19

Art. 27

Organi dell'Ente. Sostituzione dell'articolo 19-bis della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19

1. L'articolo 19-bis della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è sostituito dal seguente:

“Art. 19-bis

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il consiglio di amministrazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti.”.

Art. 28

Consiglio di amministrazione. Inserimento dell'articolo 19-ter della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19

1. Dopo l'articolo 19-bis della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 è aggiunto il seguente:

“Art. 19-ter

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) è formato da cinque componenti, dei quali tre designati dalla Giunta regionale e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato tra esperti di elevato livello scientifico in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, che all'atto della nomina sceglie tra i componenti designati il presidente dell'Ente.
2. Il consiglio di amministrazione:
 - a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
 - b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
 - c) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
 - d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
 - e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
 - f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
 - g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
 - h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;
3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

Art. 29

Presidente. Inserimento dell'articolo 19-quater della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Dopo l'articolo 19-ter della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 è aggiunto il seguente:

“Art. 19-quater

Presidente

1. Il presidente dell'Ente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.”.

Art. 30

Collegio dei revisori dei conti. Inserimento dell'articolo 19-quinques della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19

1. Dopo l'articolo 19-quater della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 è aggiunto il seguente:

“Art. 19-quinques

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta regionale fra gli iscritti al registro dei revisori legali previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012 n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto, tra i membri effettivi, è designato il presidente del collegio.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

- a) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;
- b) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;
- c) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente;
- d) esegue le verifiche ed i controlli ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.”.

Capo VII

Istituto superiore regionale etnografico (ISRE). Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1972, n. 26

Art. 31

Consiglio di amministrazione. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26

1. L'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26 (Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda), è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è formato dai seguenti membri:

- a) dal Sindaco del Comune di Nuoro, o suo rappresentante;
- b) da due membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad un nome, scelti fra persone che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione scientifica nel campo dell'antropologia culturale, della sociologia e dell'etnografia, un reale contributo all'attività dell'Istituto;
- c) da due membri designati dalla Giunta regionale.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, che all'atto della nomina sceglie tra i componenti designati il presidente dell'Istituto.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed in particolare ha competenza a:

- a) adottare il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
- b) adottare la proposta di statuto e i regolamenti dell'Istituto;
- c) proporre la nomina e la revoca del direttore dell'Istituto;
- d) assegnare le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore e verificare il loro utilizzo;
- e) in caso di inerzia del direttore nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegnare al direttore un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercitare il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- f) su proposta del direttore, promuovere e resistere alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- g) definire i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- h) adottare gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;
3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.”.

Art. 32

Presidente. Inserimento dell'articolo 8-bis della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis

Presidente

1. Il presidente dell'Istituto:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Istituto e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.”.

Art. 33

Collegio dei revisori dei conti. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26

1. L'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, fra gli iscritti al registro dei revisori legali previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012 n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I componenti il collegio dei revisori dei conti restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto, tra i membri effettivi, è designato il presidente del collegio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Il collegio dei revisori dei conti:

- a) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;
- b) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;
- c) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente;
- d) esegue le verifiche ed i controlli ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.”.

5. È abrogato l'art. 22 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

Capo VIII

Sardegna IT s.r.l.

Art. 34

Sardegna IT s.r.l.

1. L'organo di amministrazione della società in house Sardegna IT s.r.l. è il consiglio di amministrazione, composto da tre membri designati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le necessarie modifiche statutarie e promuove la convocazione dell'assemblea straordinaria per la loro approvazione.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 35

Termini per le nomine e durata in carica degli organi

1. In sede di prima applicazione della presente legge i presidenti, gli altri componenti dei consigli di amministrazione, i revisori dei conti ed i sindaci degli enti, agenzie, istituti ed aziende sono nominati entro il termine del 31 gennaio 2020.

2. Trovano applicazione le norme sui poteri sostitutivi previste dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio n. 11 del 1995, nonché le norme previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale n. 11 del 1995.

Art. 36

Cessazione degli organi in carica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Gli organi in carica negli enti, istituti, aziende, agenzie e società di cui alla presente legge, ancorché non scaduti, cessano dalle loro funzioni all'atto della nomina degli organi previsti dalla presente legge. Essi decadono comunque il 31 dicembre 2019.

Art. 37

Abrogazioni

1. É abrogato l'articolo 22 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

Art. 38

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabella A

Primo gruppo:

- 1) Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
- 2) Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.p.A.;
- 3) Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS);
- 4) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- 5) Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL);
- 6) Ente acque della Sardegna (ENAS);

Secondo gruppo:

- 1) Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna);
- 2) Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- 3) Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- 4) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- 5) Sardegna IT s.r.l.